



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Roberto Pellecchia	Presidente
Dott.ssa Valentina Ricchezza	Giudice
Dott.ssa Fabiana Iorio	Giudice rel.

letti gli atti relativi al procedimento n. 4299/2020, Reg.Gen., avente ad oggetto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza emessa, ex art. 700 c.p.c., dal giudice unico del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22.7.2020 e intercorrente

TRA

MORMILE TOBIA, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Fedele con il quale elettivamente domicilia come in atti presso lo studio di quest'ultimo, sito in Caserta alla P.zza Ruggiero n. 3

reclamante

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma e agli effetti della presente procedura per elezione in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale presso l'Avv.to Erminio Capasso

resistente

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 settembre 2020

OSSERVA

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 5.6.2020, parte ricorrente in epigrafe chiedeva all'intestato Tribunale di “*condannare l'INPS ... a corrispondere all'istante la somma di € 1.200,00, pari all'emolumento in ragione di € 600,00 per il mese di marzo 2020 ed € 600,00 per il mese di aprile 2020*”.

Lamentando il mancato riconoscimento del cd. bonus Covid-19 pari ad € 600,00 previsto dall'art. 28 del d.l. 18/2020 in favore degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, allegava, in punto di *fumus boni iuris*, di essere iscritto alla gestione separata sin dal 6.3.2019, con obbligo contributivo dall'1.3.2019.



Rappresentava, quanto al *periculum in mora*, che il mancato riconoscimento di tale misura a sostegno del reddito introdotta dal Governo per far fronte alla crisi causata dalla Pandemia, determinava effetti gravi e irreparabili sulla vita familiare e lavorativa del ricorrente, per assenza di altre fonti di guadagno.

Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'Istituto che, con articolate argomentazioni, resisteva al ricorso, deducendo l'insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, e concludeva per il rigetto del ricorso spese vinte.

Con ordinanza datata 22.7.2020, il Giudice respingeva il ricorso per assenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Con atto depositato in data 24.7.2020, Mormile Tobia proponeva reclamo avverso tale provvedimento, reiterando le argomentazioni a sostegno dell'originario ricorso ed evidenziando che la propria iscrizione alla gestione separata con decorrenza dal marzo 2019 e la relativa retrodatazione a tale data degli obblighi contributivi è avvenuta sulla base dell'iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio dal 28.2.2019 con inizio attività sin dal 6.3.2019.

Si costituiva l'I.N.P.S. che resisteva al reclamo deducendo la legittimità dell'ordinanza di prime cure e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.

All'udienza del 18.9.2020, dopo la discussione orale, il Collegio si riservava la decisione.

Considerato in diritto

E' noto che i presupposti fissati dal legislatore perché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. sono:

- la mancanza di altra misura cautelare tipica prevista dal Legislatore;
- il *fumus boni iuris*, ossia la probabile fondatezza del diritto di chi agisce;
- il *periculum in mora*, ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito lo stesso (cd. pericolo da tardività del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che il mero protrarsi nel tempo dello stato di insoddisfazione del diritto potrebbe arrecare un danno ingiusto all'attore che ha ragione; cd pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell'attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole).



Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, affinché il ricorrente possa ottenere la tutela giurisdizionale in via d'urgenza, occorre che siano presenti entrambi i requisiti suddetti, non potendosi ritenere sussistente la presenza solo di uno di essi.

Ciò premesso, il reclamo è infondato e va respinto, con conferma del provvedimento impugnato per le ragioni di seguito esposte.

Va osservato come difetti, nel caso di specie, il requisito del *fumus boni iuris*.

Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato all'INPS domanda telematica n. 4010389 (prot. 2000.11/04/2020.0177063), in data 10.04.2020, per ottenere i benefici di cui al D.L. 17.03.2020 n. 18 - Cura Italia - e precisamente il bonus COVID 19 pari a € 600,00 per il mese di marzo 2020 in qualità di iscritto alla gestione artigiani/commercianti; istanza respinta dall'INPS il 16.05.2020 per "*mancata iscrizione alla gestione speciale AGO artigiani/commercianti*".

Ha ancora esposto che, in sede di ricorso avverso il rigetto, presentato in data 19.05.2020, l'Istituto, confermando la pregressa decisione, ha addotto che l'iscrizione del Mormile alla gestione separata era avvenuta su domanda dell'interessato presentata il 03.04.2020 e, pertanto, successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020.

Il ricorrente ha, tuttavia, rappresentato di essere stato iscritto alla gestione Commercianti dal 06.03.2019, momento di inizio attività della ditta individuale a lui intestata, come emergente anche dalla CCIAA, data dalla quale è tenuto al pagamento di tasse imposte e contributi di legge.

Ebbene, occorre richiamare il disposto normativo di cui all'art. 28, del d.l. 17.03.2020 n. 18 di cui il ricorrente chiede applicazione al fine di ottenere l'indennità pari ad € 600,00.

Tale norma dispone: "*Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.... 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020...*".

Risulta circostanza pacifica che, alla data di entrata in vigore del d.l. 18/2020, il reclamante non risultava iscritto ad alcuna Gestione Speciale.

Solo in seguito al 17.3.2020 e, precisamente in data 3.4.2020, Mormile ha presentato domanda all'I.N.P.S. per l'iscrizione alla gestione commercianti, sostenendo di avere iniziato l'attività commerciale il 6.3.2019, dando dunque rilievo alla pregressa iscrizione alla Camera di Commercio.



Come emerge dalla comunicazione I.N.P.S. del 15.04.2020, la richiesta del reclamante di iscrizione alla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali dal 06.03.2019 (data inizio attività) con obbligo contributivo a partire dal 01.03.2019, è stata accolta dall'Istituto sulla base di quanto dichiarato nel sezione AC del modulo ComUnica, nonché, a seguito di una Comunicazione unica d'impresa presentata solo in data 03.04.2020 (protocollo n. CE/RI/PRA/2020/000016402/0200) e trasmessa all'I.N.P.S. dall'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio e, pertanto, in epoca successiva all'adozione del d.l. n. 18 del 2020.

Ebbene, deve rilevarsi che l'art. 28 del d.l. n. 18 del 17/03/2020 si pone nell'attuale sistema normativo come una norma di carattere eccezionale, emanata per far fronte alla grave situazione epidemiologica ancora in corso, con lo scopo di predisporre delle misure a sostegno del reddito nei confronti di alcune categorie di soggetti e in quanto tale non è suscettibile di interpretazione estensiva e analogica.

In particolare, la norma in esame individua - quali titolari del diritto al contributo per cui è causa - coloro i quali sono *“iscritti alle gestioni speciali dell'Ago”* e, pertanto, come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure, non può assumere rilievo l'eventuale precedente iscrizione alla Camera di Commercio, circostanza che non determina l'automaticità dell'iscrizione alla gestione separata.

Invero, in punto di diritto, osserva il Collegio che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Pertanto, il titolare di un'impresa iscritto alla Camera di Commercio deve iscriversi alle gestioni previdenziali, solo se esercita attività lavorativa in maniera abituale e prevalente nella (o per la) medesima azienda.

Sul punto, deve rilevarsi che la parte ricorrente non prova lo stato di *“attività”* della ditta individuale *“La casa del materasso di Tobia Mormile”* alla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/20.



Invero, dalla visura storica dell'impresa, estratta dall'Archivio ufficiale della CCIAA, prodotta dall'INPS sia nella prima fase che nel presente giudizio di reclamo, l'impresa di titolarità del ricorrente risulta iscritta con attuale stato attività "Attiva"; e tuttavia, come attentamente riportato dal giudice di prime cure, dalla medesima visura emerge, al paragrafo 5, "*Storia delle modifiche al 29.06.2020*", alla voce "*Informazioni storiche REA*", che nel corso del tempo lo stato di attività della ditta in questione è cambiato, risultando, infatti, una "*variazione stato attività*", con espresso riferimento ad uno "*stato: inattiva*".

A tal proposito, parte ricorrente nel reclamo si è limitata a dedurre che lo stato di inattività risultante dalla visura corrisponde al breve periodo 28.2.2019-6.3.2019 in cui la ditta era necessariamente inattiva nell'attesa del rilascio della SCIA di inizio attività e, a sostegno della propria tesi, ha esposto che gli scontrini e i registri contabili versati in atti provano lo svolgimento effettivo dell'attività nel periodo per cui è causa.

Ebbene, deve dirsi che tale documentazione non appare idonea a provare lo stato di attività dell'impresa al marzo 2020, data di entrata in vigore del d.l. cd. Cura Italia, atteso che le ricevute fiscali dei mesi marzo, aprile e maggio 2019 (per complessivi appena 1.400,00 euro) nulla documentano in ordine allo stato di attività della ditta nel successivo marzo 2020.

Analoghe argomentazioni valgono ai fini anzidetti con riguardo ai registri contabili IVA depositati in copia unitamente al reclamo e, peraltro, nemmeno regolarmente tenuti.

Il Mormile, infatti, si limita ad allegare dei "Registri dei corrispettivi con copia" i quali in alcun modo appaiono riconducibili alla impresa di titolarità dello stesso: trattasi, invero, di fogli contabili in copia, compilati manualmente, dai quali non emerge alcun elemento che consenta di ricondurre la contabilizzazione effettuata – comunque molto scarna e priva di riferimenti– alla ditta individuale del reclamante e alla attività commerciale esercitata dallo stesso.

Inoltre, deve rilevarsi che parte ricorrente, rispetto alle minime attività contabilizzate (al massimo una attività al mese e nemmeno specificamente indicata), non offre a supporto una scontrino o una fattura che consenta di provare lo svolgimento effettivo dell'attività nel marzo 2020: invero, in tale registro vanno annotati i corrispettivi giornalieri ovvero le operazioni attive, generalmente desumibili dagli scontrini/ricevute fiscali rilasciate.

Nemmeno viene depositato il Registro IVA dal quale desumere il flusso delle fatture ricevute ed emesse, né il libro giornale.

Inoltre è da dirsi che, nonostante il rilievo contenuto nell'ordinanza emessa all'esito della prima fase, parte reclamante non ha prodotto la sua denuncia di modifiche del 03.04.2020 (denuncia evidentemente fatta dopo l'entrata in vigore del d.l. 18 del 17.03.2020), impendendo così al giudice di verificare quando è intervenuta la modifica dal precedente stato di inattività della ditta individuale all'attuale stato di attività della ditta in esame.



In conclusione, deve dunque affermarsi che parte ricorrente non ha offerto alcuna documentazione dalla quale risulti che prima di tale denuncia la ditta individuale era in uno stato di attività.

Pertanto, l'iscrizione retrodatata alla gestione previdenziale separata non può assumere rilevanza ai fini del diritto preteso, atteso che l'art. 28 prevede il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, “*ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago*” e appare evidente che il ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge, non era in possesso del requisito della iscrizione alla Gestione separata.

Di fatti, come poc'anzi evidenziato che la norma di cui si chiede applicazione, ha carattere eccezionale e pertanto non è applicabile al di fuori delle ipotesi previste dalla stessa, non essendo suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Deve ritenersi, dunque, non sussistente il requisito del *fumus boni iuris* in quanto l'istante non era iscritto alla gestione speciale alla data di entrata in vigore del d.l. 18/2020, né ha provato l'effettivo stato di attività della ditta individuale nel suddetto periodo.

L'assenza del *fumus boni iuris* esime dall'esame del *periculum in mora* che comunque non appare ravvisabile nel caso di specie.

Va infatti osservato che anche quest'ultimo deve essere elemento destinato a formare oggetto di rigoroso accertamento giudiziale e non può essere prospettato con generiche doglianze, né ritenuto *in re ipsa* in relazione al tipo di diritto fatto valere (ad esempio, nei casi di licenziamento o trasferimento, in cui più frequente è il ricorso alla tutela in via d'urgenza). Ritenere il *periculum in re ipsa*, infatti, finirebbe per comportare l'eliminazione, in tutte queste ipotesi (che inevitabilmente incidono sulla vita delle persone e sulle loro relazioni) in via interpretativa di un requisito, la cui sussistenza è, invece, richiesta specificamente dalla legge (art. 700 c.p.c.) e la sostituzione della tutela cautelare a quella ordinaria.

Al pari del *fumus*, pertanto, anche il *periculum* deve essere analiticamente e specificamente dedotto nel contesto del ricorso cautelare attraverso l'allegazione di fatti e danni concreti e puntuali, tali da consentire alla controparte di replicare sul punto ed al giudice di valutare tutti gli aspetti qualificanti della vicenda. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà su colui che invoca la tutela cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza. Diversamente opinando si realizzerebbe un ampliamento strumentale della tutela in via d'urgenza e la sostituzione di essa al processo ordinario per la salvaguardia di determinate categorie di diritti.

Ebbene, nel caso di specie, reiterando le medesime considerazioni già esposte nel ricorso cautelare, parte ricorrente laconicamente lamenta l'assenza di altre fonti di reddito, allegando all'uopo alcuni estratti conto; tuttavia nulla deduce e documenta circa l'assenza di



altre fonti di sostentamento, né deduce ed allega documentazione proveniente da enti pubblici in ordine al patrimonio mobiliare ed immobiliare proprio e dei membri della sua famiglia di cui nemmeno deduce la composizione.

Inoltre, va rilevato che dall'esame degli estratti conto depositati emergono – nella colonna “accrediti” – diversi versamenti di contanti effettuati agli sportelli del Banco Posta nei mesi di riferimento di importi mediamente cospicui rispetto di cui comunque il Mormile non offre alcuna spiegazione.

Pertanto, con riguardo al requisito del *periculum*, il ricorso risulta essere piuttosto carente in punto di allegazioni in quanto le generiche deduzioni del Mormile non sono poi corroborate da un supporto probatorio adeguato e tale da consentire l'accesso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va rigettata, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza.

Le spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, così come peraltro statuito dalla S.C. con sentenza SU n. 3774 del 18 febbraio 2014 (conf. Cass. 14515 del 10 luglio 2015; ord. Cass. n. 22726 del 25 settembre 2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, quale Giudice del lavoro, letto l'art. 669 terdecies c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- a) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
- b) condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.190,00, comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- c) condanna parte reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2020.

Il Presidente
dott. Roberto Pellecchia

Il Giudice relatore
dott.ssa Fabiana Iorio

